

DEPOSITO LEGALE ANCHE PER LE ASSOCIAZIONI

Il D.P.R. 3 maggio 2006 n. 252, in materia di deposito legale di documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico, appare riferirsi anche al mondo dell'associazionismo. Rispetto all'abrogata legge 2 febbraio 1939, ove il soggetto obbligato al deposito dei suddetti documenti era il tipografo, la nuova normativa (che rende operativa la legge 15 aprile 2004, n. 106) identifica nell'editore (o comunque nel responsabile della pubblicazione) colui il quale è tenuto ad ottemperare alle operazioni di deposito.


In virtù della definizione di responsabile della pubblicazione, inteso come quella persona fisica o giuridica che ha prodotto il documento o che lo ha commissionato, non saranno infrequenti i casi in cui le singole Associazioni andranno a produrre o a commissionare documenti a carattere culturale con destinazione al pubblico. Sotto il profilo oggettivo il regolamento in esame presenta un apposito elenco comprensivo di differenti tipologie di documenti per le quali sussiste l'obbligo di deposito: in primo luogo vengono menzionati gli stampati, intesi come libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, manifesti ed altri prodotti affini (carte geografiche e tipografiche, atlanti, musica e stampa). Seguono poi i documenti sonori e video, i documenti fotografici destinati alla pubblicazione, i film, le pellicole, ed i documenti su supporto informatico.

L'obbligo di deposito legale potrà essere assolto mediante la consegna di due copie di ciascun documento per l'archivio nazionale della produzione editoriale (presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze e presso la Biblioteca nazionale centrale di Roma) e di altre due copie, nel caso della nostra provincia, presso la Biblioteca comunale di Trento. Il suddetto deposito dovrà essere effettuato, entro 60 giorni dalla prima distribuzione al pubblico, direttamente o a mezzo di posta (ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo), inserendo le copie dei due esemplari in involucro resistente recante la dicitura "Esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106", oltre alla denominazione, al domicilio e alla sede legale dell'Associazione. La stessa consegna dovrà essere accompagnata da un elenco in duplice copia dei documenti depositati, contenente gli elementi identificativi di ogni documento; una delle due copie sarà vidimata dall'istituto depositario, per poi essere consegnata all'Associazione con obbligo per quest'ultima di conservazione. In ultimo, su ogni documento consegnato per il deposito l'Associazione dovrà indicare la denominazione, la sede legale e l'anno di pubblicazione.

Il soggetto preposto ai controlli sull'osservanza dell'obbligo inerente il deposito legale è, per la nostra provincia, la Biblioteca comunale di Trento la quale, in ipotesi di accertamento di mancato deposito, effettuerà comunicazione alla Soprintendenza per i beni librari ed archivistici della Provincia Autonoma di Trento.

La sanzione amministrativa pecuniaria è prevista pari a tre volte il valore commerciale del documento in caso di mancato deposito entro i termini indicati nella normativa, nonché raddoppiata in ipotesi di recidiva (fino a un massimo di 1.500 euro); qualora il soggetto obbligato al deposito si configuri come evasore totale, la sanzione potrà essere aumentata fino a 15 volte. Infine, la sanzione sarà ridotta della metà se la consegna avviene successivamente alla scadenza dei 60 giorni ma prima dell'avvio della procedura di accertamento, mentre si ridurrà di un terzo se l'adempimento viene ottemperato entro il termine conseguente alla diffida.

Si commenta come il rigore della norma in esame potrà ritenersi pienamente applicabile nei riguardi dei documenti c.d. maggiori (libri, pubblicazioni periodiche, documenti sonori e video, documenti fotografici, mentre per i documenti diffusi tramite rete informatica sarà definito successivo regolamento), attendendosi allo stato attuale opportuni chiarimenti per l'effettivo trattamento dei documenti c.d. minori (opuscoli, manifesti, volantini e affini); pur riferendosi, infatti, il citato DPR n. 252/2006 anche a quest'ultima categoria documentale, l'entità degli oneri burocratici dovuti è da ritenersi alquanto sproporzionata.



Federazione dei Circoli Culturali e Ricreativi del Trentino
e-mail: info@fercircoli.it – website: www.federcircoli.it